

	<b>UNIONE DEI COMUNI</b> <b>“COLLINE E RIVE DEL CERVO”</b> Provincia di Biella Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI)	
	<input type="checkbox"/> ORIGINALE	<input checked="" type="checkbox"/> COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 13

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

L'anno DUEMILATREDICI addì NOVE del mese DICEMBRE alle ore 20,30, presso la sede municipale del Comune di CERRETO CASTELLO in via Roma 16 – nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio dell'Unione convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica risultano all'appello:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	VANZI Roberto - Presidente	X	
2	GIORDANI Katia - Consigliere	X	
3	BOTTA Maria Angela - Consigliere	X	
4	PETTINELLO Nicola - Consigliere	X	
5	ANIMALI Ulderico - Consigliere		X
6	POLI Giancarlo - Consigliere	X	
7	BUSSO Carmelo - Consigliere	X	
8	PERRETTA Nicolò - Consigliere	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO del COMUNE DI CERRETO CASTELLO, sede dell'UNIONE, dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Roberto VANZI nella sua qualità di PRESIDENTE dell'Unione, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione

**PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Li 22.11.2013.

Il Responsabile del Servizio del Comune Sede dell'Unione

D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Premesso che i Comuni di Cerreto Castello, Mottalciata e Quaregna rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 5 in data 11/7/2013, n. 24 del 23/8/2013 e n. 10 del 08/7/2013, n. 12 del 20/7/2013 e n. 14 del 03/8/2013 hanno approvato lo Statuto dell'Unione dei Comuni "COLLINE E RIVE DEL CERVO";

EVIDENZIATO che in data 22.10.2013, i Sindaci dei predetti Comuni, hanno sottoscritto l'atto costitutivo rep. n. 359;

RILEVATO che in data 22 novembre 2013 si è formalmente riunito il Consiglio dell'Unione;

DATO ATTO che l'articolo 32 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, prevede che l'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione".

DATO ATTO altresì che l'art. 38 del citato D.Lgs. 267/00 prevede, fra l'altro, che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sia disciplinato da un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, che preveda in particolare le modalità per la convocazione di detto organo, la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

RICHIAMATO l'articolo 9 comma 9 dello Statuto, che dispone che il Consiglio approva il regolamento per il proprio funzionamento;

RAVVISATA la necessità di dotarsi di un proprio regolamento per il funzionamento del consiglio dell'Unione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto dell'Unione;

Con voti favorevoli n. 5

Contrari n. =

Astenuti n. 2 nelle persone dei Consiglieri di minoranza Signori BUSSO Carmelo e PERRETTA Nicolò palesemente espressi per alzata di mano dagli aventi diritto

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione che è composto da numero 45 articoli ed è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Vista l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 5

Contrari n. =

Astenuti n. 2 nelle persone dei Consiglieri di minoranza Signori BUSSO Carmelo e PERRETTA Nicolò palesemente espressi per alzata di mano dagli aventi diritto

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

# **UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO**

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

*Approvato con deliberazione numero 13 in data 09.12.2013*

## INDICE

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Sede delle adunanze
- Art. 3 Composizione, elezione e durata del Consiglio dell'Unione
- Art. 4 Consiglieri

### **CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 5 – Gruppi consiliari
- Art. 6 – Commissioni consiliari permanenti e temporanee
- Art. 7 Nomina e designazione di consiglieri e rappresentanti dell'unione

### **CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE**

- Art. 8 Diritto di informazione dei consiglieri
- Art. 9 Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

### **CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI**

- Art. 10 Diritto d'iniziativa
- Art. 11 Interrogazioni
- Art. 12 Interpellanze
- Art. 13 Mozioni
- Art. 14 Ordini del giorno

### **CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO**

- Art. 15 – Distinzione delle sedute - Definizioni
- Art. 16 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
- Art. 17 – Convocazione del consiglio – Modalità e termini
- Art. 18 – Ordine del giorno
- Art.19 – Deposito degli atti per la consultazione
- Art. 20 Emendamenti: presentazione, discussione e votazione
- Art. 21 Registrazioni audiovisive

### **CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

- Art. 22 Disciplina delle adunanze
- Art. 23 Persone ammesse nella sala delle adunanze
- Art. 24 Segreteria dell'adunanza
- Art. 25 Scrutatori - Nomina – Funzioni

### **CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- Art. 26 Degli interventi.
- Art. 27 – Ordine dei lavori – Sedute deserte – Inizio dei lavori
- Art. 28 – Verifica del numero legale
- Art. 29 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 30 Fatto personale
- Art. 31 Pregiudiziali e sospensive
- Art. 32 Chiusura della discussione
- Art. 33 Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

### **CAPO VIII DELLE VOTAZIONI**

- Art. 34 – Sistemi di votazione
- Art. 35 – La dichiarazione di voto
- Art. 36 – Computo della maggioranza

## **CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

Art. 37 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma

Art.38 - Approvazione del verbale della precedente seduta

## **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 39 - Obblighi dei consiglieri

Art. 40 Interpretazione del regolamento

Art. 41 Tutela dei dati personali

Art. 42 Pubblicità del regolamento

Art. 43 Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 44 Rinvio dinamico

Art. 45 Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, decide il Presidente, sentito il parere del Segretario.
3. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio che decide con votazione a maggioranza dei presenti.

### **Art. 2 Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso il Comune ove ha sede l'Unione. Il Consiglio può riunirsi anche in una sede diversa purché ricompresa nell'ambito del territorio che delimita l'Unione stessa, così come stabilito dall'articolo 1 comma 3 dello Statuto dell'Unione.

### **Art. 3 Composizione, elezione e durata del Consiglio dell'Unione**

1. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio dell'Unione è normata dalla legge e dallo Statuto.

### **Art. 4 Consiglieri**

1. L'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto dell'Unione.
2. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Essi hanno gli stessi diritti e doveri fissati dalla legge per i consiglieri comunali.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

## **CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 5 – Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti da ciascun Comune hanno facoltà di costituirsi volontariamente in gruppi consiliari, ciascuno dei quali formato da almeno 2 consiglieri.
2. La comunicazione scritta della costituzione di un gruppo consiliare con l'indicazione della sua composizione e la contestuale designazione del relativo capogruppo, viene consegnata al Segretario nella seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione. In tale seduta il Consiglio, con apposito atto deliberativo, prende atto dell'avvenuta costituzione del gruppo e del relativo Capogruppo.
3. Ogni variazione successiva deve essere formulata in forma scritta e consegnata al Segretario. Delle predette variazioni il Consiglio ne prenderà atto con deliberazione nella prima seduta utile.

### **Art. 6 – Commissioni consiliari permanenti e temporanee**

1. Il Consiglio si riserva la facoltà di istituire con propria deliberazione Commissioni consiliari con funzioni consultive per la cura di particolari settori dell'attività dell'Unione.
2. Tali commissioni possono avere carattere permanente oppure possono essere temporanee o speciali. Queste ultime possono essere istituite per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.
3. Sia per le commissioni permanenti che per quelle temporanee, la delibera costitutiva ne prevede la composizione, i poteri e i compiti nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale, tenendo conto della consistenza numerica dei singoli Gruppi consiliari e garantendo la rappresentanza della minoranza.
4. Le commissioni sono convocate dal Presidente dell'Unione. Per il luogo di convocazione delle stesse, valgono le stesse regole fissate all'articolo 2 del presente regolamento.
5. Alle riunioni delle commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da un altro Consigliere.
6. Un membro della commissione svolge la funzione di segretario verbalizzante.
7. Le Commissioni sia permanenti che temporanee, hanno il potere di richiedere agli uffici e servizi notizie e chiarimenti.

8. Le Commissioni temporanee sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva, nel rispetto dei tempi previsti all'atto della costituzione della commissione medesima.

#### **Art. 7 Nomina e designazione di consiglieri e rappresentanti dell'unione**

1. Nei casi in cui il consiglio debba procedere alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica mediante voto segreto.
2. Sulla proposta dei consiglieri da nominare, formulata dal presidente, si pronuncia il consiglio stesso con apposita votazione.
3. Se il consigliere nominato cessa dall'incarico, per dimissioni od altra causa, il consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta utile successiva all'evento.

### **CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE**

#### **Art. 8 Diritto di informazione dei consiglieri.**

1. I consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nonché il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tutti i documenti amministrativi, salvi i casi di esclusione contemplati da specifiche disposizioni di legge.
2. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.
3. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato e contrari alle leggi vigenti.
4. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.

#### **Art. 9 Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.**

1. Il diritto dei consiglieri, anche per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio, è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

### **CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 10 Diritto d'iniziativa.**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse dell'Unione dei Comuni. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa dell'Unione di Comuni.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono indirizzati al Presidente, devono essere presentati per iscritto e assunti al protocollo dell'ente. Possono essere inviati anche per fax o per e-mail, all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio segreteria dell'Unione di Comuni.
4. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

#### **Art. 11 Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.
2. L'interrogazione viene presentata per iscritto al Presidente tramite l'inoltro all'ufficio protocollo dell'Unione. Il Presidente risponde per iscritto entro 30 giorni e può avvalersi, se necessario, della relazione scritta del Responsabile del Servizio competente.

#### **Art. 12 Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente per conoscere i motivi o gli impedimenti che sono alla base di iniziative, comportamenti, atti e decisioni dell'amministrazione.
2. L'interpellanza è presentata per iscritto ed inserita secondo l'ordine di assunzione al protocollo, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Ad essa il Presidente o la Giunta danno risposta nella seduta del Consiglio.

3. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante può illustrarla per non più di 5 minuti e la risposta deve essere contenuta nello stesso tempo. Gli eventuali interventi di altri Consiglieri sul punto non possono durare più di 3 minuti.

4. L'interpellante può replicare per non più di 3 minuti dichiarando se è o meno soddisfatto.

5. Nel caso che le interpellanze siano firmate da più consiglieri, il diritto ad illustrare l'interpellanza e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.

6. Se l'interpellante è assente ingiustificato alla seduta consiliare della trattazione, si intende che ha rinunciato all'interpellanza, se assente giustificato, l'interpellanza sarà trattata nella seduta successiva.

7. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto ad illustrare e a replicare alla risposta spetta al consigliere primo firmatario di ciascuna interpellanza.

### **Art. 13 Mozioni**

1. La mozione consiste in una concreta proposta diretta a manifestare orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare l'Amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto tramite inoltra al protocollo e posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della medesima.

3. Il proponente legge ed illustra la mozione per 5 minuti. Gli interventi dei Consiglieri e la replica del proponente non possono durare più di 3 minuti.

4. A conclusione della discussione la mozione viene posta in votazione.

5. Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente, prima che la mozione venga posta in votazione, emendamenti alla mozione stessa. In tal caso il Presidente sospende la seduta e convoca i capigruppo per l'esame degli emendamenti presentati. Nel caso che gli emendamenti siano condivisi dal proponente, verrà posta in votazione la mozione emendata. Nel caso che gli emendamenti non siano condivisi dal proponente, verrà posta in votazione la mozione così come presentata dal proponente.

6. Qualora il Consiglio lo consenta, le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

### **Art 14 Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto tramite inoltra al protocollo e sono trattate nella prima seduta pubblica utile del Consiglio.

3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Subito dopo ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 3 minuti.

4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

5. Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente, prima che l'ordine del giorno venga posto in votazione uno o più emendamenti all'ordine del giorno presentato. In tal caso il Presidente sospende la seduta e convoca i Capigruppo per l'esame degli emendamenti presentati. Nel caso che gli emendamenti siano condivisi dal proponente, verrà posto in votazione l'ordine del giorno emendato. Nel caso che gli emendamenti non siano condivisi dal proponente, verrà posto in votazione l'ordine del giorno così come presentato dal proponente in origine.

## **CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 15 – Distinzione delle sedute - Definizioni**

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione possono essere ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche e segrete.

2. Per rilevanti motivi di interesse generale, possono essere indette adunanze consiliari aperte.

3. Sono considerate ordinarie le sedute del Consiglio che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei seguenti atti:

- il bilancio di previsione
- il conto consuntivo



- i provvedimenti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex art. 193 TUEL e s.m.i.)
- la variazione di assestamento generale del bilancio (ex art. 175 TUEL e s.m.i.)

4. Sono invece straordinarie tutte le altre sedute.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. L'urgenza motivata deve essere dichiarata nell'avviso di convocazione.

6. Le sedute possono essere di prima e di seconda convocazione considerando quest'ultima l'adunanza che fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. L'avviso di convocazione così come previsto dal successivo articolo 17 comma 3, indica anche il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione.

7. Di norma le sedute del consiglio sono pubbliche. In questo caso al pubblico deve essere assicurato congruo spazio ad esso riservato, mentre lo stesso deve tenere comportamenti corretti astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso così come meglio specificato nel successivo articolo 23 del presente regolamento.

8. Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza inseriti dopo gli argomenti da discutere in seduta pubblica. In caso di seduta segreta il Presidente dell'Unione, prima di iniziare la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, si deve assicurare che non vi siano persone estranee al consiglio.

9. Se nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

10. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente indice adunanze consiliari aperte. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio non sono adottate deliberazioni.

#### **Art. 16 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.**

1. Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non è ritenuto opportuno o necessario. Il presidente comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

#### **Art. 17 – Convocazione del consiglio – Modalità e termini**

1. La prima seduta del Consiglio, dopo la costituzione dell'Unione, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune indicato come sede dell'Unione nello Statuto entro il termine di venti giorni dalla nomina dei rappresentanti da parte di tutti i Comuni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.

2. La convocazione della prima seduta del Consiglio, nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, o dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali sedute sono presiedute dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.

3. Dopo la prima seduta, il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione, che lo presiede, nel luogo, alla data e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione indica anche il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere oltre all'elenco degli argomenti da trattare, al luogo in cui si svolge la seduta, la data e l'ora anche il timbro dell'Ente e la firma del Presidente.

4. Il Consiglio può essere convocato altresì su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri in carica, entro venti giorni dalla medesima, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, che in ogni caso devono essere adeguatamente motivate e relative ad argomenti di competenza consiliare.

5. La consegna dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno") avviene di norma a cura del Segretario dell'Unione dei Comuni, a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata appositamente comunicato dai consiglieri nella prima seduta del Consiglio. I Consiglieri possono chiedere che gli avvisi di convocazione vengano consegnati a mezzo di indirizzo e-mail esonerando espressamente l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale mancata ricezione.

6. Relativamente ai consiglieri che non presentano il proprio consenso all'invio telematico delle comunicazioni, l'atto di convocazione è trasmesso tramite indirizzo di posta elettronica alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvederanno, conformemente ai propri regolamenti, alla notifica di copia dell'atto ai Consiglieri dell'Unione eletti nel Comune.

7. L'avviso di convocazione, per le sedute ordinarie, deve pervenire, di norma, almeno cinque giorni prima della data di convocazione del Consiglio. L'avviso di convocazione, per le sedute straordinarie, deve pervenire, di norma, almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia comunicato 24 ore prima.

8. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria, entro i termini di cui al comma 7, è pubblicato all'albo pretorio, nel sito informatico istituzionale dell'Unione ed affisso negli spazi e nelle bacheche in disponibilità dei Comuni dell'Unione.

10. Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima.

#### **Art. 18 – Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è redatto dal Presidente in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere notificato con l'avviso di convocazione di cui al precedente articolo 17.

3. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione, gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

#### **Art.19 – Deposito degli atti per la consultazione**

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri, presso la Segreteria dell'Unione e/o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei cinque giorni precedenti l'adunanza per le sedute ordinarie, almeno tre giorni prima per le sedute straordinarie ed almeno 24 ore prima della riunione per i casi di convocazione d'urgenza o per i casi di argomenti aggiunti all'ordine del giorno.

2. Il Consigliere, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere o costo.

Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

3. Il Consigliere può chiedere al Segretario che gli atti depositati gli vengano trasmessi via pec o via e mail agli indirizzi comunicati con le modalità e gli oneri previsti al comma 5 dell'articolo 17 del presente regolamento.

3. Gli atti relativi all'adozione e/o alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti devono essere trasmessi ai Capigruppo consiliari almeno 5 gg. prima dell'adunanza nella quale saranno presi in esame per l'approvazione.

4. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constatare al Segretario prima dell'apertura della seduta.

5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

#### **Art. 20 Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.**

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici del consiglio. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al presidente. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al consiglio, di norma, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del Presidente dell'Unione o dell'assessore competente, possono prendere la parola, per non più di tre minuti, i consiglieri.
4. Su ciascun emendamento il presidente fa accertare dal segretario se occorre o meno istruttoria e conseguente parere tecnico-amministrativo del competente Responsabile del Servizio.
5. Ove sia accertata la necessità di acquisire i pareri tecnico-amministrativi, il presidente rinvia la trattazione della deliberazione alla prima seduta successiva.
6. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità il Segretario, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene comunque rinviata all'adunanza successiva.
7. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.
8. Il presidente mette in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

#### **Art. 21 Registrazioni audiovisive.**

- 1 Il Presidente al fine di documentare l'attività istituzionale dell'Unione, può disporre la registrazione, con qualsiasi mezzo audio visivo, delle adunanze del consiglio. Tutto il materiale della registrazione va ordinato e conservato agli atti dell'Unione.
- 2 Il Presidente può inoltre autorizzare la ripresa audiovisiva, totale o parziale della adunanze, da parte degli organi di informazione regolarmente iscritti, ai sensi della vigente normativa in materia, al registro del tribunale competente per territorio. L'attività posta in essere dagli organi di informazione deve svolgersi in maniera tale da non disturbare l'attività del Consiglio.
3. Nel caso in cui venga consentita la registrazione audio - video della seduta consiliare, il Presidente è tenuto a darne comunicazione all'assemblea consiliare in apertura di seduta.

### **CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

#### **Art. 22 Disciplina delle adunanze.**

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente che si avvale della polizia municipale.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendolo risultare dal processo verbale e motivando la sospensione o lo scioglimento.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla forza pubblica, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.

#### **Art. 23 Persone ammesse nella sala delle adunanze.**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati ed alla polizia municipale, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione. In questo caso il Presidente dell'Unione, introdotto l'argomento in discussione, dà la parola all'esperto per il solo tempo necessario alla trattazione dell'argomento.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può esporre cartelli, striscioni e non può usare qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
6. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.

#### **Art. 24 Segreteria dell'adunanza.**

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio dell'Unione con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede con il ricorso ad uno dei segretari dei comuni aderenti all'Unione.
3. Nel caso in cui il Segretario deve astenersi per conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'argomento trattato, le relative funzioni, per il solo detto argomento saranno svolte da un consigliere designato dal Presidente.

#### **Art. 25 Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

1. Nelle votazioni segrete, il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori – ricognitori di voti con il compito di assisterlo nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte se non contestate.

### **CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 26 Degli interventi.**

1. I consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Presidente dell'Unione, dell'assessore o del consigliere preposto alla materia trattata.
2. La parola deve essere chiesta al Presidente che la concede secondo l'ordine di richiesta.
3. I consiglieri non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno. In casi particolari il presidente può concedere un ulteriore intervento.
4. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere i cinque minuti. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, dopo due richiami a concludere, il presidente può togliergli la parola.
5. Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola se il consigliere, per due volte intimato, persista nel suo atteggiamento.
6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui al precedente comma 4. Il testo va consegnato al segretario qualora se ne richieda la precisa acquisizione a verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

8. Su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, può essere richiesta la variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale variazione è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Non è consentito al Consigliere assente chiedere di allegare agli atti consiliari propri interventi o dichiarazioni che non siano da lui esposte direttamente durante la seduta consiliare.

#### **Art. 27 – Ordine dei lavori – Sedute deserte – Inizio dei lavori**

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale stabilito nella metà dei Consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso, senza computare a tale fine il Presidente dell'Unione.

2. Se, trascorsi **trenta minuti**, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati. La successiva seduta dovrà svolgersi nella data di seconda convocazione già indicata nell'avviso di convocazione consegnato ai Consiglieri con le modalità di cui al precedente articolo 17. Chiaramente l'ordine del giorno resta lo stesso della seduta di prima convocazione andata deserta. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, è confermato il quorum di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Verificata la presenza del numero legale, previo appello effettuato dal Segretario dell'Unione, il Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta.

4. Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire i singoli consiglieri. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

5. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

6. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per comunicazioni, celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grande importanza.

#### **Art. 28 – Verifica del numero legale**

1. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

2. In caso di richiesta di verifica del numero legale il Presidente può attendere 15 minuti prima di procedere all'appello nominale. Trascorso tale termine si procede all'appello, a seguito del quale il Presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, può dichiarare sciolta la seduta stessa facendone dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.

3. La seduta successiva, seguendo le modalità di cui ai precedenti articoli 17 e 27 del presente regolamento, potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

#### **Art. 29 - Comportamento dei consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

#### **Art. 30 Fatto personale.**

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il presidente – sentito il parere tecnico-giuridico del segretario - decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

#### **Art. 31 Pregiudiziali e sospensive.**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Se la proposta di sospensione è approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

#### **Art. 32 Chiusura della discussione.**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
5. Presentate le dichiarazioni di voto, non è più concessa la parola sino alla proclamazione del voto.
6. La discussione si conclude con la votazione.

#### **Art. 33 Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara chiusa e scioglie la seduta.
2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

### **CAPO VIII DELLE VOTAZIONI**

#### **Art. 34 – Sistemi di votazione**

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del successivo articolo 35, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
3. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo restando che la votazione deve essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.
4. Il conteggio dei voti espressi in forma palese, viene effettuato dal Presidente e verificato dal Segretario. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Presidente mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo per appello nominale dei Consiglieri presenti.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e

proclama l'esito. Le schede valide sono immediatamente distrutte. Le eventuali schede contestate od annullate invece, sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio.

6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

8. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente e non è consentita la riapertura della discussione.

#### **Art. 35 – La dichiarazione di voto**

1. Chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, i singoli consiglieri possono prendere la parola per la dichiarazione di voto.

2. Nel caso di costituzione dei gruppi, può prendere la parola il Capogruppo di ciascun gruppo consiliare, che esprime la posizione del gruppo stesso in una dichiarazione di voto.

3. Se un consigliere intende esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza può prendere la parola per la dichiarazione di voto.

4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

5. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

#### **Art. 36 – Computo della maggioranza**

1. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto in cui sono richiesti quorum particolari di maggioranza.

2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.

3. Se un provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto, esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

### **CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

#### **Art. 37 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma**

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo, a suo giudizio, gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.

2. Il verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, l'indicazione del numero dei voti resi pro e contro ogni argomento discusso.

3. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori in caso di scrutinio segreto.

4. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

5. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.

6. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri. In tal caso l'interessato detta lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto. Il testo del predetto intervento da inserire a verbale, può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa.

7. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

8. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e pubblicati all'albo pretorio nei modi e termini di cui alla vigente normativa in materia.

#### **Art.38 - Approvazione del verbale della precedente seduta.**

1. Il primo punto dell'ordine del giorno riporta come oggetto l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Eccezionalmente possono essere approvati i verbali di più sedute contemporaneamente, qualora, per motivate esigenze, per le precedenti sedute, il Presidente abbia stralciato tale oggetto dall'ordine del giorno. Il differimento non potrà superare tre sedute consiliari consecutive.
2. I verbali delle sedute precedenti, regolarmente pubblicati e allegati agli atti della seduta, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, si intendono per letti e quindi non è necessario effettuare la lettura.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. L'approvazione del verbale della seduta precedente ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

### **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 39 - Obblighi dei consiglieri**

- 1 I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo che si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere di dichiarare il suo coinvolgimento appena viene enunciato il tema sul quale l'Assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione e/o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.
4. E' obbligo dei consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione.
5. Il Consigliere, nell'espletamento del proprio mandato, ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi e regolamenti.

#### **Art. 40 Interpretazione del regolamento.**

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri , al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e insieme al segretario esamina le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### **Art. 41 Tutela dei dati personali.**

1. L'unione garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 42 Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario, è inviata, ad ogni rinnovo dei consigli, a tutti i consiglieri.

**Art. 43 Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto ;
- c) gli altri regolamenti in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 44 Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Art. 45 Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di eseguibilità della deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to VANZI Dr. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

---

Reg. Pubbl. n. 334

### **certificato di pubblicazione**

(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 11.12.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 26.12.2013

Cerreto Castello li 11.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

---

### **certificato di esecutivita'**

(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del predetto Dlgs.

Cerreto Castello li 11.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cerreto Castello li 11.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

